

31 MAR 2021

PROTOCOLLO N.

221/21



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Torre Annunziata

Oggetto: ordine di servizio n. 415/2020 datato 4.11.2020 recante la disciplina dell'ufficio sportello ex art. 335 c.p.p.. Integrazione.

Visto l'ordine di servizio n. 415/2020 datato 4.11.2020, recante la disciplina delle comunicazioni delle iscrizioni delle notizie di reato ai sensi dell'art. 335 c.p.p.;

rilevato che al paragrafo 14, rubricato Richieste di informazioni sullo stato del procedimento. La persona offesa. La persona sottoposta ad indagini

è previsto che:

Nel caso in cui la richiesta di informazioni sia presentata da chi abbia già effettuato in precedenza una richiesta ex art. 335 c.p.p., alla richiesta di informazioni sullo stato del procedimento va allegata copia del documento di identità e della comunicazione in precedenza rilasciata ex art. 335 c.p.p. (per il privato), ovvero copia dell'atto di nomina depositato in segreteria, della tessera di iscrizione all'ordine professionale e della comunicazione già rilasciata ex art. 335 c.p.p. (per il difensore).

vista la nota del presidente del C.O.A. pervenuta in data 26.3.2021, con la quale si chiede la semplificazione della procedura relativa alle richieste di aggiornamento dei procedimenti penali all'ufficio sportello 335 c.p.p.;

ravvisata l'opportunità di semplificare gli adempimenti a carico sia del difensore istante che del personale di segreteria addetto all'ufficio sportello;

ritenuto che:

- nel caso di istanza avanzata dal difensore, non sia necessario allegare copia della tessera di iscrizione all'ordine professionale, essendone sufficiente, nel caso di istanza presentata personalmente, la mera esibizione, qualora richiesta dal personale addetto all'ufficio sportello;

- nel caso in cui nella richiesta di informazioni sullo stato del procedimento sia già indicato il numero di RG di quest'ultimo, non è necessario che alla stessa sia allegata copia della comunicazione eventualmente già rilasciata ex art. 335 c.p.p. ovvero dell'atto dal quale risulti che il richiedente sia legittimamente a conoscenza del procedimento;

- nel caso di istanza avanzata dal difensore, che dichiari di essere già stato nominato nell'ambito del procedimento oggetto della richiesta di informazioni, non è necessario che alla stessa siano allegati copia dell'atto di nomina depositato in segreteria, della comunicazione eventualmente già rilasciata ex art. 335 c.p.p. ovvero dell'atto dal quale risulti che il richiedente sia legittimamente a conoscenza del procedimento a suo carico;

ravvisata, pertanto, l'opportunità di integrare/modificare il paragrafo 14 del suddetto ordine di servizio nei termini su indicati;

dispone quanto segue

Il paragrafo 14, rubricato Richieste di informazioni sullo stato del procedimento. La persona offesa. La persona sottoposta ad indagini, dell'ordine di servizio n. 415/2020 datato 4.11.2020, recante la disciplina delle comunicazioni delle iscrizioni delle notizie di reato ai sensi dell'art. 335 c.p.p., è integrato/modificato nei seguenti termini:

(le modifiche sono in corsivo e in neretto)

14. Richieste di informazioni sullo stato del procedimento. La persona offesa. La persona sottoposta ad indagini

Ai sensi dell'art. 335, comma 3-ter, c.p.p., *"Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall'autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo."*

Pertanto, allorché siano trascorsi sei mesi dalla presentazione della querela o della denuncia (e quindi non dalla iscrizione del fascicolo, che di regola avviene in data successiva), la persona offesa può chiedere notizie sullo *stato del procedimento*.

Sebbene l'art. 335 c.p.p. non lo preveda espressamente, deve ritenersi che anche la persona sottoposta ad indagini, e per essa il suo difensore, che sia già legittimamente a conoscenza del procedimento a suo carico, sia legittimata ad essere informata sullo stato dello stesso.

Trattasi, del resto, di prassi invalsa in questo come in altri uffici giudiziari, che appare opportuno regolamentare.

La persona offesa e la persona sottoposta ad indagini possono presentare la richiesta personalmente oppure attraverso un difensore munito di delega o procura; trattandosi di un *accesso* di natura eccezionale, non è ammessa la delega ad altro privato.

La richiesta può essere presentata all'Ufficio sportello personalmente, in formato cartaceo, oppure per posta elettronica, a mezzo PEC, all'indirizzo cnr.procura.torreannunziata@giustizia.cert.it.

Nel caso in cui la richiesta di informazioni sia presentata da chi non abbia effettuato in precedenza una richiesta ex art. 335 c.p.p., alla richiesta di informazioni va allegata copia di un documento di identità nonché copia:

- della denuncia o della querela, recante la prova dell'avvenuta presentazione della stessa, per la persona offesa;
- dell'atto dal quale risulti che il richiedente sia legittimamente a conoscenza del procedimento a suo carico (ad es. invito per la presentazione da parte del PM, avviso ex art. 415 bis c.p.p., decreto di perquisizione o sequestro nei propri confronti, ecc.), per la persona sottoposta ad indagini.

Nel caso in cui la richiesta di informazioni sia presentata dal privato che abbia già effettuato in precedenza una richiesta ex art. 335 c.p.p., alla richiesta di informazioni sullo stato del procedimento va allegata copia del documento di identità e della comunicazione in precedenza rilasciata ex art. 335 c.p.p..

Nel caso in cui la richiesta di informazioni sullo stato del procedimento sia presentata dal difensore della persona sottoposta ad indagini o della persona offesa, che si dichiara tale nella istanza:

- ***non è necessario allegare copia della tessera di iscrizione all'ordine professionale, essendone sufficiente, nel caso di istanza presentata personalmente, la mera esibizione, qualora richiesta dal personale addetto all'ufficio sportello, che potrà estrarne copia;***
- ***non è necessario allegare copia della documentazione comprovante la conoscenza del procedimento oggetto della richiesta di informazioni, qualora nella richiesta sia indicato il numero di RG di quest'ultimo;***
- ***non è necessario allegare copia della nomina quale difensore, che va allegata solo nel caso di nomina che non risulti già agli atti del procedimento.***

L'ufficio sportello, verificata la legittimazione a ricevere le informazioni mediante interrogazione del SICP, tesa a verificare tra l'altro che il nominativo del difensore richiedente risulti effettivamente annotato, fornisce la risposta.

All'esito della interrogazione al SICP, nel caso di esito positivo, a seconda dello *stato*, a margine o in calce all'istanza, l'*ufficio sportello* appone la risposta, adottando, a seconda dei casi, una delle seguenti formule, con data e firma:

- a) "*pende*", nel caso in cui il procedimento penda ancora in fase di indagini preliminari;
 - b) "*avviso ex art. 415 bis c.p.p.*", nel caso in cui sia stato emesso l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p.;
 - c) "*richiesta di archiviazione*", ovvero "*richiesta di rinvio a giudizio*", ovvero "*richiesta di giudizio immediato*", ovvero "*decreto di citazione diretta a giudizio*", ovvero "*richiesta di decreto penale*", ovvero "*applicazione della pena*", a seconda delle modalità di definizione del fascicolo, nel caso in cui quest'ultimo sia stato definito;
- "*trasmissione per competenza alla Procura di ... in data ...*", nel caso di cui il fascicolo sia stato trasmesso per competenza territoriale ad altra Procura.

Nel caso in cui l'interrogazione al SICP abbia dato esito negativo, a margine o in calce all'istanza, l'*ufficio sportello* appone la risposta, adottando la formula *nulla risulta*, con data e firma.

Se la richiesta è presentata all'Ufficio sportello personalmente, in formato cartaceo, la risposta è data, di regola, a vista.

Al fine di contenere nel minimo i tempi di attesa per accedere all'ufficio sportello, non possono essere presentate contestualmente, dal medesimo difensore, più di 5 (cinque) richieste in formato cartaceo per volta; quelle presentate oltre tale soglia non saranno comunque evase a vista.

Se la richiesta è presentata all'Ufficio sportello per posta elettronica, la risposta è data, di regola, entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla richiesta, con lo stesso mezzo.

Nel caso di richiesta presentata personalmente in cartaceo, la risposta, oltre ad essere consegnata a mani al richiedente, può essere fornita per posta elettronica, all'indirizzo PEC indicato dal richiedente nella richiesta cartacea, di regola entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla richiesta.

Nei soli casi dubbi, ad esempio nelle ipotesi di omonimia o di non coincidenza delle generalità o di mancata annotazione di queste ultime, l'ufficio sportello trasmette telematicamente l'istanza al magistrato assegnatario del procedimento al quale potrebbe fare riferimento la richiesta di informazioni.

In tali casi la richiesta va trasmessa telematicamente dall'ufficio Sportello, per posta elettronica esterna (dominio *giustizia.it*), entro e non oltre il quinto giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza, sia alla Segreteria del Sostituto Procuratore assegnatario del procedimento, sia allo stesso Sostituto Procuratore, al fine di porre comunque quest'ultimo a conoscenza della richiesta nel caso di assenza del Segretario, indicando, nel campo "*Oggetto*" dell'invio elettronico, trattarsi di "*Richiesta ex art. 335 c.p.p.*" e specificando il nome del Sostituto destinatario.

Decorsi sette giorni dalla trasmissione della richiesta alla segreteria del Sostituto Procuratore assegnatario, in mancanza di diversa disposizione da parte di quest'ultimo, l'Ufficio Sportello rilascerà le informazioni richieste, in quanto la mancata risposta entro il termine di sette giorni va interpretata come assenso al rilascio della informazione.

L'ufficio sportello fornirà la risposta entro il termine di 15 giorni dalla richiesta.

Al fine di razionalizzare il servizio e di non gravare ulteriormente l'Ufficio sportello, già gravato di numerosi adempimenti, le richieste sullo *stato del procedimento* non possono essere reiterate dalla stessa persona se non siano trascorsi almeno 30 giorni dalla precedente richiesta.

Non è consentita alcuna altra forma telefonica o verbale sia di richiesta che di risposta.

Richieste formulate con modalità diverse da quelle ammesse, su indicate, non saranno ricevute, né evase dall'Ufficio Sportello.

Il presente provvedimento ha efficacia dall'1 aprile 2021.

Si comunichi al Procuratore Aggiunto, ai Sostituti Procuratori e al Dirigente Amministrativo, anche per la partecipazione al personale amministrativo interessato.


Si trasmetta, per opportuna conoscenza, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e alla Camera Penale di Torre Annunziata.

Si pubblichi sul sito *web* della Procura della Repubblica di Torre Annunziata.

Manda alla segreteria per gli adempimenti.

Torre Annunziata, 31 marzo 2021

Il Procuratore della Repubblica
Nunzio Fragliasso

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nunzio Fragliasso', written over the typed name.